

**ORDINANZA N. 1/2025**

Il Direttore della Direzione Territoriale di Milano Malpensa

- VISTI** gli artt. 687, 692, 693, 698, 702, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327) e ss.mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 luglio 1997 n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile Edizione 3 del 07/09/2021 ed il successivo Emendamento 1 del 07/11/2023 - Parte A - disposto con GENDISP-DG-19/12/2023-0000138-P ed Emendamento 1 del 26/02/2024 - Parte B - disposto con GENDISP-DG-06/03/2024-0000027-P;
- VISTO** il Provvedimento n.65523 del 5 giugno 2019 con il quale, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs.18/99, l'Enac ha introdotto la limitazione dei servizi di assistenza di cui alle categorie 3, 4 e 5 (con esclusione della sottocategoria 5.7) fissando, per l'Aviazione Generale il numero massimo di quattro operatori, per la durata di sette anni;
- VISTA** l'Ordinanza n.6/2024 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto la "*Disciplina dei flussi dei passeggeri e degli operatori presso il Terminal di Aviazione Generale*",
- CONSIDERATO** che con la suddetta Ordinanze è stata prevista la possibilità, per alcune categorie di passeggeri e di velivoli di Aviazione Commerciale, di essere assistiti presso il Terminal di Aviazione Generale, nonostante con il provvedimento di limitazione n.65523 del 5 giugno 2019 sia stata disposta la possibilità di prestare assistenza, presso il Terminal di Aviazione Generale, solo a quattro handler che operano in tale settore, avendo accertato l'assenza di rischi per la safety aeroportuale;
- CONSIDERATO** che con nota del 28 febbraio 2022 prot. 23761, l'Enac chiedeva al gestore aeroportuale, in seguito alla conclusione dello stato emergenziale dovuto alla pandemia Covid-19, di produrre l'aggiornamento dell'analisi funzionale - operativa sulla base della quale era stato adottato il provvedimento di limitazione n. 65523 del 5 giugno 2019;
- VISTO** l'aggiornamento dell'analisi funzionale – operativa prodotto dal gestore aeroportuale la nota n. 9404 del 30 novembre 2022, con la quale SEA, ha confermato la necessità del mantenimento sull'aeroporto di Malpensa di limitazioni all'accesso ai servizi di assistenza a terra degli aeromobili di

aviazione commerciale, richiedendo tuttavia una modifica del vigente provvedimento di limitazione, nel senso di limitare l'accesso ai servizi di assistenza a terra a complessivi cinque operatori, di cui tre autorizzati ad operare in favore di qualsiasi tipologia di volo (c.d. full handler) e 2 autorizzati a fornire assistenza in favore dei soli voli cargo (c.d. all cargo handler), nonché a 2 operatori cargo in autoproduzione;

**VISTO** la nota n. 6172 del 18 aprile 2023, con la quale SEA ha chiarito che per l'Aviazione Generale non sono sopravvenuti eventi o elementi nuovi tali da giustificare una nuova analisi funzionale operativa, sicché per tale settore di attività permane l'esigenza di mantenere le limitazioni disposte nei termini di cui al citato provvedimento di limitazione n. 65523 del 5 giugno 2019;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale dell'Enac GENDISP-DG-04/07/2023-0000048-P con il quale, accogliendo l'istanza del gestore aeroportuale, è stato confermato, che, ai sensi dell'art.4, comma 2 del Decreto Legislativo n. 18 del 1999, l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Milano Malpensa, per l'Aviazione Generale, è limitato, fino alla data del 5 giugno 2026, a 4 prestatori in possesso della certificazione, per le categorie 3 e 5, con esclusione della sottocategoria 5.7;

**VISTA** la nota della Direzione Territoriale di Malpensa n.129629 del 6 settembre 2024 con la quale, alla luce del provvedimento di limitazione anzidetto che aveva confermato, per l'Aviazione Generale, la limitazione a 4 prestatori fino alla data del 5 giugno 2026, sollecitava il gestore aeroportuale a produrre la preannunciata *“Relazione sulla verifica puntuale in merito alla fattibilità strutturale del servizio fast track alla luce dei volumi di traffico previsti”*;

**VISTA** la nota del 27 settembre 2024 con la quale il Gestore produceva la suddetta Relazione (Risk Assessment), confermando l'idoneità all'utilizzo del Terminal dedicato all'Aviazione Generale anche per lo svolgimento dei servizi di fast Track, sostenendo che *“il servizio fast-track, per l'entità del fenomeno e per il periodo di osservazione pre-post pandemico non abbia comportato un incremento dei livelli di rischio nell'area del terminal di aviazione generale e nelle aree oggetto di spostamento dei passeggeri”*;

**RILEVATO** che l'aerostazione di Aviazione Generale è presidiata da due Guardie Particolari Giurate SEA dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e da una Guardia Giurata dalle 22:00 alle 06:00;

**A PRESO ATTO** che la Polizia di Frontiera assicurerà la presenza di un addetto ai controlli passaporti dalle 07:00 alle ore 24:00, mentre la Guardia di Finanza assicurerà la propria presenza dalle 06:00 alle ore 24:00 e che entrambi gli Enti hanno manifestato la propria disponibilità per interventi a chiamata al di fuori degli orari indicati;

**SENTITI** gli Enti di Stato e il Gestore Aeroportuale,

# ORDINA

## Art. 1 Finalità

Con la presente Ordinanza si disciplina il flusso dei passeggeri e degli operatori presso il Terminal di Aviazione Generale.

## Art. 2 Passeggeri dei voli di Aviazione Generale e operatori autorizzati

Tutti i passeggeri dei voli di Aviazione Generale, in arrivo ed in partenza, e gli operatori aeroportuali autorizzati alla prestazione dei servizi di assistenza a terra presso il Terminal di Aviazione Generale, sono tenuti a transitare dall'aerostazione dedicata ai voli di Aviazione Generale e a sottoporsi ai controlli di sicurezza previsti per accedere all'area sterile.

I controlli di sicurezza dovranno essere svolti conformemente a quanto previsto dalla Procedura Operativa "**Passeggeri di Aviazione Generale. Controlli di Sicurezza Varco Sea Prime**", che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

## Art. 3 Passeggeri differenti da quelli di Aviazione Generale

La società di gestione potrà consentire l'accesso in area sterile e l'imbarco di alcune categorie di passeggeri, differenti da quelli di Aviazione Generale, attraverso il Terminal Sea Prime, alle condizioni e secondo le disposizioni contenute nell'allegata procedura "**Fast Track**", che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

## Art. 4 Operatività del Terminal di Aviazione Generale

L'operatività del Terminal di Aviazione Generale è garantita nell'arco delle ventiquattro ore. Negli orari notturni (dalle ore 24.00 alle ore 06.00) non sarà consentito il transito dei passeggeri extra Schengen, salvo nel caso in cui, previa richiesta del gestore aeroportuale, venga assicurata la presenza del personale dell'Ufficio di Polizia di Frontiera e della Guardia di Finanza.

## Art. 5 Rispetto dell'Ordinanza

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Eventuali inosservanze saranno punite, se i fatti non costituiscono reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

## Art. 6 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il **3 febbraio 2025** e produrrà effetti fino al giorno **05 giugno 2026**, termine del nuovo provvedimento di limitazione.

Con la presente Ordinanza sono abrogate le precedenti disposizioni in materia e, in particolare, l'Ordinanza n. 6/2024 del 20 dicembre 2024.

## INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Il Gestore Aeroportuale ed il rappresentante del Comitato Utenti sono pregati di assicurare ampia divulgazione della presente Ordinanza.

Malpensa, 28 gennaio 2025

Il Direttore

Dott.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)